

COMUNE DI FARA NOVARESE

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 44

Oggetto: **ATTO DI INDIRIZZO CONGIUNTO PER LA REDAZIONE DI UNO “STUDIO PRELIMINARE PER L'IPOTESI DI FUSIONE DEI COMUNI DI BRIONA E FARA NOVARESE”.**

L'anno **duemiladiciassette** addì **cinque** del mese di **ottobre** alle ore **11.30** nella sala riunioni presso la sede comunale, regolarmente adunata a norma dello Statuto, si è riunita la Giunta comunale.

Fatto l'appello, risultano:

		Presenti	Assenti
1	PROLO ENNIO Sindaco	X	-
2	CAVALLINI DANIELA Vicesindaco	X	-
3	DESSILANI ALDO PIETRO Assessore	X	-
	Totale n.	3	-

Partecipa alla riunione il Segretario comunale, Dott. Francesco Lella, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Riconosciuto legale il numero degli Assessori intervenuti, il Sig. Ennio Prolo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO CONGIUNTO PER LA REDAZIONE DI UNO "STUDIO PRELIMINARE PER L'IPOTESI DI FUSIONE DEI COMUNI DI BRIONA E FARA NOVARESE".

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il Titolo V della Costituzione della Repubblica Italiana, riformato con L. Cost. 18/10/2001, n. 3, traccia le linee fondamentali dell'ordinamento amministrativo dello Stato, introduce il c.d. "principio di sussidiarietà", stabilendo all'art. 114, che "*La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato*", attribuendo a tutte le entità territoriali pari dignità, sia nei confronti delle istituzioni, sia dei loro cittadini;
- il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL)" di cui al d.lgs. n. 267/2000, con il quale il legislatore ha inteso conferire alla normativa regolante l'attività dei Comuni il c.d. "rango sub-costituzionale", assicurando la piena autonomia delle amministrazioni locali, conferendo contestualmente ai loro organi un elevato profilo di responsabilità nella gestione del territorio e nei confronti della comunità che governano, stabilisce altresì all'art. 15 (come modificato dall'art. 12, co. 1, L. n. 68/2014) che "A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale" (comma 1), nonché che "Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono" (comma 3);
- al riguardo la Regione Piemonte, che aveva già legiferato in materia precedentemente all'entrata in vigore del TUEL, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. n. 142/1990, in particolare con l'art. 10 della L.r. Piemonte n. 51/1992 ("Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali"), commi 1 e 2, ha confermato tale impianto con l'art. 11 della L.r. n. 11/2012 ("Disposizioni organiche in materia di enti locali") e con le successive modifiche ed integrazioni, stabilendo le forme della fusione e disciplinando gli incentivi finanziari;

DATO ATTO che:

- per quanto accennato, sia lo Stato che la Regione prevedono una serie di meccanismi premiali, di natura gestionale ed economica, che dimostrano come la ridefinizione dei confini territoriali dei Comuni diretta alla riduzione del numero complessivo di tali Enti, attraverso procedure di incorporazione o fusione, devoluta alla scelta dei Comuni stessi, sia considerata percorso particolarmente qualificante, come emerge altresì dalla lettura delle disposizioni contenute nella recente L. n. 56/2014 ("Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni") e nella L. n. 190/2014 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato");
- è opportuno effettuare una accurata valutazione delle conseguenze dell'eventuale fusione dei Comuni di Fara Novarese e Briona, accomunati da una contiguità territoriale assai stretta, atteso che il tratto di strada extraurbana che separa i due abitati è pari a circa un chilometro, ma anche da una vicinanza storica, sociale, produttiva e organizzativa, essendo essi parte, sin dal 2001, della medesima unione di Comuni, costituita ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 267/2000 dai medesimi, unitamente al Comune di Caltignaga;

RICORDATO che:

- la procedura per la fusione, come accennato in precedenza, è delineata dall'art. 15, d.lgs. n. 267/2000, il quale rimanda alla legislazione regionale per la disciplina di dettaglio: per il Piemonte, la norma di riferimento è la citata L.r. n. 51/1992 e ss.mm.ii., la quale prevede la possibilità di procedere all'istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione, a seguito di proposta di legge formulata da qualsiasi soggetto tra quelli individuati nell'art. 44 dello Statuto regionale: Giunta regionale, Consiglieri regionali, Consigli provinciali, Consigli comunali, elettori (secondo le norme di cui al Capo II del Titolo IV dello Statuto stesso);

- nel caso di specie, l'iniziativa dei Consigli comunali interessati non può essere assunta direttamente, per carenza dei requisiti di cui all'art. 75 del medesimo Statuto regionale, per cui i medesimi dovranno ricorrere alla soluzione di richiedere alla Giunta regionale l'assunzione dell'iniziativa legislativa, deliberando la richiesta in tal senso a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati (art. 2, comma 2, L.r. n. 51/1992);
- all'istanza rivolta alla Giunta regionale, affinché assuma l'iniziativa legislativa, potrà essere allegata una relazione, atta a dimostrare i vantaggi derivanti dalla fusione in itinere, comprendente anche la descrizione cartografica dei confini dei Comuni istanti e del nuovo Comune, nonché le indicazioni di natura demografica e socio-economica relative ai Comuni coinvolti, nonché del loro stato patrimoniale e finanziario, con riferimento agli ultimi bilanci preventivi e consuntivi approvati, che consentano una semplice proiezione di tali dati sulla nuova realtà territoriale che potrebbe costituirsi, attecchendosi ad una proposta di riorganizzazione e gestione dei servizi sul territorio interessato, in grado di descriverne nel modo più accurato i potenziali vantaggi;

RITENUTO che:

- tale documento possa essere di ausilio anche ai Consigli comunali interessati, quale base di studio e riflessione sul procedimento e sulle conseguenze che esso possa portare alle due comunità, in termini di miglioramenti organizzativi e crescita economica, favorendo l'assunzione consapevole delle deliberazioni con le quali possa avviarsi il percorso sopra delineato;
- sia opportuno affidare la redazione di un tale studio di fattibilità, al fine di non impegnare risorse economiche in una fase preliminare e di mera analisi delle opportunità, al Segretario dell'Unione Novarese 2000, la quale, come detto, comprende i Comuni di Briona e Fara Novarese, coinvolti nel presente atto di indirizzo, con la collaborazione dei responsabili dei servizi unionali, sulla base della approfondita e positiva esperienza maturata da tali funzionari all'interno dell'Unione stessa;

SENZA la necessità dei pareri di cui all'art. 49, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, stante la natura di mero indirizzo del presente atto;

PROPONE

1. di richiedere al Segretario dell'Unione Novarese 2000, con la collaborazione dei responsabili dei servizi unionali, di redigere uno "Studio preliminare per l'ipotesi di fusione dei Comuni di Briona e Fara Novarese", ove siano evidenziate le conseguenze organizzative ed economiche derivanti dall'eventuale proseguimento di tale percorso;
2. di dichiarare, con successiva e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 D. Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di deliberazione;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme previsti dallo Statuto

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione così come dianzi formulata.

Successivamente, con distinta votazione, con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme previsti dallo Statuto delibera di dichiarare immediatamente eseguibile la suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 134, u.c. del T.U.E.L. – D. Lgs n. 267/2000, sussistendo motivi di urgenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to *Ennio Prolo*

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to *dott. Francesco Lella*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

li 06/11/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to *dott. Francesco Lella*

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

X Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (*art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000*).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to *dott. Francesco Lella*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li 06/11/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to *dott. Francesco Lella*
